TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 5

L'estradizione non sara' concessa:

1° per i delitti non intenzionali ossia causati da imprudenza, negligenza, imperizia o da inosservanza di regolamenti, ordini o discipline;

2° per i delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;

3° per i delitti esclusivamente militari e punibili soltanto in forza di una legge militare;

4° per i delitti politici o connessi ad un delitto politico. Non si considera delitto politico, ne' fatto connesso a tale delitto, un attentato contro la Persona del Capo dello Stato, quando questo attentato costituisca un delitto di omicidio, anche non consumato per causa indipendente dalla volonta' di chi lo compie.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del delitto e' riservato alle autorita' dello Stato richiesto.

L'estradizione non sara' concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it